



**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 Del 24-03-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:40, dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

I lavori del Consiglio si svolgono con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sala consiliare, in ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 ed alle relative disposizioni attuative di cui al Decreto del Sindaco n. 35 in data 25.11.2020.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Sordi Paolo incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 e precisamente:

CAMPINOTI PAOLO	Presente	SENESI PAOLO	Presente
CORTINA GIANNI	Presente	MIRACOLO ELENA	Presente
SIMONCINI FRANCO	Presente	BORRI NICOLA	Presente in videoconferenza
BONIFAZI MAURIZIO	Presente	PERAZZO ANNA MARIA	Presente
RIGACCI SARA	Presente	MANUELLI MARCO	Presente
SETTEDUCATI SAMANTA	Presente	CHIARAVALLOTI FRANCESCA	Presente
CAVALLINI RICCARDO	Presente		

MEZZETTI ANDREA	Presente	(Assessore esterno)
CAPPELLI EDOARDO	Presente	(Assessore esterno)

Scrutatori:

BONIFAZI MAURIZIO
SENESI PAOLO
MANUELLI MARCO

Immediatamente eseguibile: S



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 commi 641 - 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che all'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 si dispone che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale"*;

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguare, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo;

Visto l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)*



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo decreto dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

PRESO ATTO che con il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, (decreto mille proroghe) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2022;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità da parte di questo Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2021 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021 integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2021 e che la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2022, sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente., con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

Ritenuto, per quanto sopra detto, determinare le scadenze delle rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 APRILE 2022;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 LUGLIO 2022;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 DICEMBRE 2022.

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 APRILE 2022;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

il 30 LUGLIO 2022;

- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 DICEMBRE 2022.

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nella prima fatturazione utile dell'anno 2023 .

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

Acquisti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Borri, Manuelli, Perazzo e Chiaravalloti)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

1) Di stabilire che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2022, da emettere a cura del gestore, avverrà con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 APRILE 2022;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 LUGLIO 2022;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 DICEMBRE 2022.

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 APRILE 2022;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con scadenza entro il 30 LUGLIO 2022;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 DICEMBRE 2022.

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nella prima fatturazione utile dell'anno 2023 .

2) stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2021 ed approvate



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021 integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2021 e che la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2022, sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

3) Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

4) Allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse a quanto deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "D. Lgs. 18.08.2000, n. 267", con separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Borri, Manuelli, Perazzo e Chiaravalloti)
- astenuti: n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CAMPINOTI PAOLO

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sordi Paolo



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 18-03-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 18-03-2022

Il Responsabile del servizio
Taddei Paola



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 18-03-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 18-03-2022

Il Ragioniere
Taddei Paola



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 24-03-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ADDETTO U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 24-03-22 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 28-03-2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 221 dal 28-03-2022 al 12-04-2022

Gambassi Terme, 28-03-2022

IL ADDETTO U.O. SEGRETERIA
Brogi Silvia